



Comune di Terrassa Padova
Regione del Veneto
Provincia di Padova

**CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER IL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE E NORME PROCEDURALI**

Novembre 2012

02 - REGOLAMENTO DI PROGRAMMAZIONE

**Sindaco:
Ezio Betto**

**Assessore alle attività produttive:
Modesto Lazzarin**

**Progettisti:
GianLuca Trolese – urbanista
Alessandro Campalto – urbanista**



02 - CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

TITOLO I – NORME GENERALI.....	4
Articolo 1 Norme e atti posti a base del Regolamento.....	4
Articolo 2 Termini, efficacia e validità dei Criteri di programmazione	4
TITOLO II – ESERCIZI ED ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE	5
Articolo 3 Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.....	5
Articolo 4 Attività stagionali.	5
Articolo 5 Attività temporanee.....	5
Articolo 6 Altre attività di somministrazione: Circoli.....	6
Articolo 7 Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad autorizzazione.	7
Articolo 8 Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette alla disciplina della L.R. n. 29/2007.	7
TITOLO III – NORME DI PROGRAMMAZIONE.....	9
Articolo 9 Finalità dei Parametri e Criteri di programmazione	9
Articolo 10 Elaborati costitutivi dei parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande.....	9
Articolo 11 Ambiti territoriali di programmazione.....	10
Articolo 12 Apertura di nuovi esercizi, trasferimento in zone diverse.	10
Articolo 13 Interpretazione ed utilizzo dei risultati della matrice di programmazione	11
Articolo 14 Apertura di nuovi esercizi nelle zone residue	12
Articolo 15 Apertura di nuovi esercizi non soggetti ai criteri di programmazione.	12
Articolo 16 Trasferimento di sede in diversa zona	12
Articolo 17 Revisione della programmazione.....	13
TITOLO IV - NORME SUI PROCEDIMENTI	14
Articolo 18 Domanda di rilascio di autorizzazione	14
Articolo 19 Criteri di priorità nel rilascio delle autorizzazioni	15
Articolo 20 Trasferimento di sede nell'ambito della zona di appartenenza e variazione della superficie dei locali.	16
Articolo 21 Domanda di rilascio di autorizzazione di attività temporanee.....	16



02 - REGOLAMENTO DI PROGRAMMAZIONE – Comune di Terrassa Padovana

Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

Articolo 22	Subingresso.....	17
Articolo 23	Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione.	18
Articolo 24	Rinuncia del procuratore o recesso del preposto.....	18
Articolo 25	Disposizioni particolari e definizioni.....	19
Articolo 26	Caratteristiche urbanistiche, edilizie ed ambientali per l'attivazione di esercizi di somministrazione.	20
Articolo 27	Aree esterne riservate alla somministrazione	20
Articolo 28	Valutazione di impatto acustico	20
Articolo 29	Orario	21
Articolo 30	Attività accessorie.	21
Articolo 31	Sanzioni.....	22



TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1 **Norme e atti posti a base del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, detta norme e direttive per la disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio del Comune, ai sensi e per gli effetti, in particolare, delle seguenti Leggi e Decreti:
 - a) Legge Regionale n. 29 del 21 settembre 2007, "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", successive modificazioni e relativi provvedimenti attuativi;
 - b) Legge 7 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, ultime come previste dall'art. 49, comma 4-bis, legge 30.07.2010 n. 122;
 - c) DLgs. 26 Marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".
 - d) DLgs. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge il 22 dicembre 2011 n. 214 (Decreto Salva Italia);
 - e) DLgs. 24 Gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni in legge il 24 Marzo 2012 n. 27

Articolo 2 **Termini, efficacia e validità dei Criteri di programmazione**

1. I presenti criteri di programmazione entrano in vigore dalla data di approvazione e si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente a tale data. Hanno una durata di tre anni e vengono sottoposti a revisione come definito all'art. n°17 del presente Regolamento; alla scadenza del triennio la presente programmazione rimane comunque in vigore fino all'adozione di nuovi criteri da parte dell'amministrazione comunale.



TITOLO II – ESERCIZI ED ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

Articolo 3 **Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.**

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientrano nella seguente tipologia unica: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, compresi il latte, i dolci, i generi di pasticceria, gelateria e gastronomia.
3. L'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ed il trasferimento di sede in zone diverse da quella di appartenenza, come indicate al successivo articolo 12, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune.

Articolo 4 **Attività stagionali.**

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale.
2. L'attività di cui al comma 1 è svolta per uno o più periodi complessivamente non inferiori a novanta giorni e non superiori a duecentosettanta per ciascun anno solare.
3. Il rilascio di autorizzazioni stagionali è soggetto ai Parametri e Criteri di programmazione di cui al successivo Titolo III.

Articolo 5 **Attività temporanee.**

1. In occasione di fiere, feste o di altre riunioni straordinarie di persone, ivi comprese quelle promosse dalle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", il Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga alla programmazione comunale in materia. Esse sono valide soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle predette manifestazioni, sempreché il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla vigente normativa ed eserciti direttamente l'attività di somministrazione.
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea effettuata nell'ambito delle iniziative previste al precedente comma 1, è esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza afferenti ai locali e le superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto, con eccezione delle norme di destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, per lo svolgimento in forma temporanea dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, il richiedente deve possedere esclusivamente i requisiti morali di cui all'articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza afferenti ai locali e le superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

4. La manifestazione si intende di carattere religioso, benefico o politico qualora i proventi della stessa siano destinati ad associazioni o organismi senza scopo di lucro, compreso l'autofinanziamento; la natura del soggetto organizzatore non risulta invece rilevante ai fini della definizione del carattere della manifestazione. La natura religiosa, benefica o politica della manifestazione deve essere dichiarata in modo esplicito nella domanda di autorizzazione.
5. Le autorizzazioni temporanee non possono avere una durata superiore a trenta giorni consecutivi.
6. L'attività dovrà inoltre essere in regola con le norme della disciplina di tutela dall'inquinamento acustico.

Articolo 6 Altre attività di somministrazione: Circoli.

1. Per le associazioni e i circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciute ai sensi di legge, che svolgono direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali si applica, per quanto non diversamente previsto dalla L.R. 29/2007 :
 - a) la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il Rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati";
 - b) le prescrizioni del presente Regolamento ad essi applicabili.
2. Alle associazioni e ai circoli che non presentano le caratteristiche e i requisiti di cui al precedente comma 1, si applicano le disposizioni di cui al successivo Titolo III- Norme di Programmazione.
3. E'considerata attività di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettata ad autorizzazione, l'attività di somministrazione effettuata da circoli privati allorché si accerta che in essi si svolge una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi, in assenza di una effettiva vita associativa caratterizzata da assemblee, verbali, bilancio, cariche elettive così come previsto dall'articolo 148 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni. In particolare possono essere presi in considerazione anche i seguenti elementi:
 - a) Pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d'ingresso;
 - b) Pubblicità dell'attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
 - c) Strutturazione del locale in cui si svolge l'attività tale da apparire prevalente la destinazione dell'esercizio ad un'attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande in ragione della presenza di specifiche attrezzature quali, tra



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

- l'altro, cucine per la cottura dei cibi nonché di sale da pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli e attività di trattenimento e similari;
- d) Ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande con accesso diretto dalla pubblica via.

Articolo 7 Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad autorizzazione.

1. Sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche, le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate:
 - a) negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, sempreché la superficie utilizzata per l'intrattenimento sia pari ad almeno i tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
 - b) negli esercizi posti all'interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti fissati dalla vigente normativa regionale di settore;
 - c) in scuole; in strutture sanitarie quali ospedali, poliambulatori; in case di riposo;
 - d) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 24 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15.
 - e) nelle mense aziendali, come definite all'art. 3, comma 1, lettera l) della L.R. n. 29/2007;
 - f) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
 - g) al domicilio del consumatore;
2. La somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui al precedente comma 1, lettera a), è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attività di intrattenimento e svago.
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1 sono vincolati al collegamento logistico-funzionale con l'attività principale della quale devono essere accessori; non sono pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale e devono rispettare gli orari di funzionamento della medesima.

Articolo 8 Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette alla disciplina della L.R. n. 29/2007.

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento non si applicano alle attività disciplinate dalle seguenti normative:
 - a) Legge Regionale 18 aprile 1997, n. 9 "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica" e successive modificazioni;
 - b) Legge Regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni, limitatamente alla somministrazione di alimenti



02 - REGOLAMENTO DI PROGRAMMAZIONE – Comune di Terrassa Padovana

Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

- e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. Non si applica inoltre a rifugi alpini ed escursionistici come individuati dall'articolo 25 della medesima Legge Regionale 33/2002;
- c) Legge Regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e successive modificazioni, limitatamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande strumentale e accessoria all'esercizio dell'impresa.



TITOLO III – NORME DI PROGRAMMAZIONE

Articolo 9 Finalità dei Parametri e Criteri di programmazione .

1. I presenti Parametri e Criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, determinati secondo quanto disposto dalla L.R. n. 29/2007 e successivi provvedimenti attuativi, perseguono le seguenti finalità:
 - a) l'armonizzazione ed integrazione della rete delle attività di somministrazione di alimenti e bevande del Comune con le altre attività economiche e con le differenti vocazioni del territorio, mediante la definizione di parametri ed indici atti a garantire il rispetto di criteri di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità e di ordine pubblico, di controllo del consumo di alcolici, di tutela della funzione residenziale;
 - b) la tutela e la salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale;
 - c) l'equilibrio tra l'interesse della collettività inteso come interesse del consumatore alla fruizione di un servizio adeguato sotto il profilo della qualità e della trasparenza dell'offerta e l'interesse dell'imprenditore al libero esercizio della attività.
 - d) favorire lo sviluppo e l'innovazione della rete comunale degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, in armonia con la altre attività economiche ed in particolare con quelle del settore turismo, così come indicato nella legge regionale 29/2007;
 - e) determinare l'offerta complessiva presente nell'area in relazione alle diverse vocazioni economiche delle differenti parti del territorio e alle esigenze dei consumatori al fine di poter migliorare il livello del servizio e stimolare la concorrenza tra le imprese, con una dislocazione sul territorio compatibile con le diverse caratteristiche del territorio stesso;
 - f) integrare le suddette esigenze con la programmazione urbanistica e con gli interventi edificatori in corso di realizzazione e/o previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - g) salvaguardare il servizio nelle zone meno densamente popolate;
 - h) la semplificazione delle procedure amministrative.

Articolo 10 Elaborati costitutivi dei parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Gli elaborati di progetto sono:
 1. Relazione tecnica
 2. Regolamento di programmazione
 3. Matrice di programmazione
 4. Tabelle di sintesi
 5. Carta delle zone di programmazione
 - a. 5A - carta delle zone di programmazione su CTRN
 - b. 5B - carta delle zone di programmazione su fotopiano



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

Articolo 11 **Ambiti territoriali di programmazione.**

1. Ai fini della programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande il territorio comunale è suddiviso nelle zone come indicate nelle Planimetrie allegate al presente Regolamento e come di seguito riportate:

nome della zona
ZONA 1 - Terrassa Padovana centro
ZONA 2 - Arzercavalli
ZONA 3 - Residuo

2. La suddivisione tiene conto delle considerazioni sotto il profilo urbanistico, ambientale, demografico, economico e del servizio da assicurare al consumatore, prospettate nella Relazione tecnica allegata.
3. La perimetrazione delle zone è quella risultante negli allegati cartografici, che costituiscono parte integrante dei presenti criteri.

Articolo 12 **Apertura di nuovi esercizi, trasferimento in zone diverse.**

1. L'apertura di nuove attività o il trasferimento di sede in diversa zona sono condizionate alle valutazioni contenute nell'elaborato 03 – "Matrice di programmazione" in allegato ai presenti criteri, ed ai suoi successivi aggiornamenti, salvo quanto previsto per le aperture in deroga previste dalle vigenti normative in materia e dal successivo art. 15. Fermi restando i requisiti previsti dalla legge, l'apertura di nuove attività, i trasferimenti di sede e l'esercizio dell'attività sono subordinati anche al rispetto dei seguenti elementi e condizioni essenziali:
 - a) verifica dell'impatto acustico: il rilascio dell'autorizzazione o la presentazione di S.C.I.A. per nuova apertura, sia di esercizi che di circoli privati, è subordinata alla presentazione di apposita documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.), da predisporre in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29 Gennaio 2008 "Approvazione delle linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro n. 447 del 26.10.1995". In caso di attività esistenti, detta documentazione deve essere prodotta qualora sia prevista la realizzazione di interventi tali da modificare le immissioni di rumore nell'ambiente circostante e/o per i quali sia previsto l'utilizzo di installazioni impiantistiche quali gli impianti di refrigerazione, di condizionamento, di trattamento aria, di climatizzazione, di aspirazione, di ventilazione o simili, ovvero macchinari quali attrezzature per cucina e lavanderia, attrezzature per la pulizia degli ambienti, attrezzature per il giardinaggio o simili, o nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

- b) ottenimento di espressa autorizzazione del Comune per l'utilizzo di eventuali aree esterne adibite alla somministrazione, adiacenti o pertinenti al locale, ottenute in concessione se pubbliche, o a disposizione dell'esercente se private.
2. Per rendere concreto il perseguimento del fondamentale obiettivo della liberalizzazione del mercato di somministrazione alimenti e bevande che rappresenti il punto di equilibrio tra apertura del mercato alla concorrenza, livelli di servizio adeguati al territorio/alla popolazione e sostenibilità sociale e ambientale, solamente nelle zone classificate con sostenibilità bassa sarà consentito l'apertura di nuovi esercizi in deroga alle valutazioni della matrice di programmazione (ALLEGATO 03 – MATRICE DI PROGRAMMAZIONE) contestualmente al possesso oltre delle prescrizioni contenute nel Regolamento Edilizio, delle seguenti caratteristiche:
- a) gli esercizi ubicati all'interno delle zone classificate con sostenibilità bassa che abbiano una superficie fruibile al pubblico superiore a 20 mq devono dotarsi di una dotazione di parcheggi privati riservati ai clienti, esclusi i parcheggi rilevati nell'allegato 05-A – 05-B "carta delle zone di programmazione" allegato, ubicati nelle adiacenze dell'esercizio od in area funzionalmente collegata, in misura minima di 12.5 mq. per ogni 10 mq. di superficie fruibile;
3. Ai fini del precedente articolo, per "Superficie fruibile" si intende lo spazio in qualunque modo destinato alla clientela, quale l'area di somministrazione (art. 3 lett. d) L.R. n. 29/07), l'area destinata ad intrattenimento, l'area nella quale sono allocati apparecchi da gioco, ecc. L'area esterna di somministrazione, compresa l'area pubblica oggetto di concessione di plateatico, sarà conteggiata qualora non sia autorizzata solo in via stagionale nei limiti massimi di cui all'art. 12 L.R. n. 29/07.
4. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici nonché di sorvegliabilità.

Articolo 13 Interpretazione ed utilizzo dei risultati della matrice di programmazione

1. La matrice di programmazione, di cui all'allegato "03-Matrice di Programmazione", esprime per ciascuna zona un risultato attraverso tre parametri, concorrenza, accessibilità e sostenibilità, ciascuno dei quali si conclude con i valori alta, media, bassa, la cui sintesi viene espressa nelle valutazioni finali, rese in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 9, e che, in via generale, comportano un diniego all'apertura di nuove strutture o a trasferimenti di sede tra diverse zone qualora nella zona i tre indicatori riportino una delle seguenti combinazioni di valori:

Indicatore di concorrenza	Indicatore di accessibilità	Indicatore di sostenibilità
BASSA	ALTA	BASSA
MEDIA	ALTA	BASSA
ALTA	BASSA	BASSA
ALTA	MEDIA	BASSA
ALTA	ALTA	BASSA



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

2. Il rilascio di autorizzazioni per nuove aperture o trasferimenti tra zone diverse di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono regolate dalle indicazioni e dalle prescrizioni previste nelle risultanze finali della matrice di programmazione allegata.
3. In casi esclusivamente eccezionali, al fine di tutelare gli interessi della collettività quali la sostenibilità ambientale, nonché la tutela dell'ordine, della quiete pubblica, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, con specifico riferimento al controllo del consumo di alcolici ed alla salvaguardia della salute e del riposo delle persone, a prescindere dalle risultanze della matrice di programmazione per la zona interessata, le valutazioni finali potranno identificare e delimitare delle specifiche microaree all'interno di una zona di programmazione oggetto di una particolare tutela e salvaguardia di cui all'articolo 9, lettera a), previa deliberazione del consiglio comunale, che dovranno essere giustificate sotto l'aspetto tecnico e nelle quali l'apertura di nuove strutture di somministrazione è sospesa o sottoposta a particolari condizioni.

Articolo 14 Apertura di nuovi esercizi nelle zone residue

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è sempre accordata come indicato nella matrice di programmazione nelle zone residuali definite nella carta delle zone di programmazione allegata, nelle quali l'insediamento è subordinato solamente ai vincoli ambientali ed urbanistici;

Articolo 15 Apertura di nuovi esercizi non soggetti ai criteri di programmazione.

1. L'autorizzazione relativa all'apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere rilasciata in deroga a quanto previsto dal precedente art. 12, comma 1, nei seguenti casi:
 - a) per le attività indicate all'art. 9 della LR 29/2007 sempre soggette a SCIA;
 - b) all'interno di impianti e complessi sportivi e/o ricreativi il cui utilizzo viene limitato al pubblico;
 - c) all'interno di ville e parchi che rivestano interesse artistico e storico (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);
2. Per il rilascio dell'autorizzazione si osservano tutte le altre prescrizioni previste dal presente Regolamento per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.
3. Gli esercizi autorizzati in applicazione di quanto previsto al precedente comma 1, non possono essere trasferiti in modo disgiunto dal contesto, strutture o attività in cui sono inseriti ed osservano l'orario previsto per le stesse; la conduzione può essere soggetta a particolari prescrizioni.

Articolo 16 Trasferimento di sede in diversa zona

1. Il trasferimento di sede da una zona ad un'altra del territorio comunale è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, nel rispetto delle risultanze della matrice di programmazione per la zona di insediamento.
2. La domanda di trasferimento deve essere prodotta secondo gli stessi contenuti e modalità previsti per una nuova apertura.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

Articolo 17 Revisione della programmazione

1. I presenti criteri di programmazione hanno validità triennale dalla data di approvazione del presente Regolamento. Alla scadenza del triennio la presente programmazione rimane comunque in vigore fino all'adozione di nuovi criteri da parte dell'Ente. I presenti criteri sono sottoposti obbligatoriamente, con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio pubblicato presso l'albo pretorio comunale, alla revisione annuale dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale revisione, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di scadenza annuale, riguarda unicamente le variazioni della matrice di programmazione conseguenti a nuovi rilasci, trasferimenti e cessazioni di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il responsabile del servizio, nel caso lo ritenga necessario, con apposito provvedimento pubblicato presso l'albo pretorio comunale può sottoporre i criteri di programmazione ad una revisione straordinaria anticipatamente alla scadenza della revisione annuale come definito nell'articolo precedente.
3. Ai fini della revisione annuale o straordinaria, tutte le istanze complete, pervenute entro la scadenza temporale della revisione determinata ai sensi del precedente comma 1 e 2, verranno esaminate sulla base delle risultanze delle matrici di programmazione antecedenti alla revisione. Le domande presentate o regolarizzate successivamente alla scadenza annuale o straordinaria saranno esaminate sulla base delle risultanze della matrice di programmazione aggiornata.
4. Nell'attività di revisione, annuale o straordinaria, si procederà a recepire il responso, mediante consultazione con le associazioni di categoria, del monitoraggio della matrice di programmazione.



TITOLO IV - NORME SUI PROCEDIMENTI

Articolo 18 **Domanda di rilascio di autorizzazione**

1. La domanda di autorizzazione comunale per l'apertura al pubblico di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o per il trasferimento di sede in zona diversa da quella di appartenenza, deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), secondo le procedure e la modulistica previste dal SUAP stesso. L'ordine cronologico di presentazione, quale risulta dalla registrazione di protocollo e dalla ricevuta rilasciata a seguito dell'invio telematico, costituisce criterio di priorità per l'accoglimento, qualora la domanda sia completa.
2. La domanda per ottenere l'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio di somministrazione o a trasferirne la sede da una zona all'altra deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:
 - a) generalità e sottoscrizione del richiedente;
 - b) indicazione dell'ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l'attività;
 - c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali unitamente per questi ultimi a copia della documentazione attestante il possesso degli stessi, con riferimento al titolare, nel caso di impresa individuale od al legale rappresentante o procuratore, nel caso di società;
 - d) nel caso di associazione o organismi collettivi, copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.

Nei casi di incompletezza o assenza dei dati suindicati, il Responsabile del procedimento comunica, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, l'inammissibilità della stessa e la relativa archiviazione.

La domanda deve essere altresì corredata, nei casi previsti dalla legge regionale, a pena di improcedibilità, dell'apposito atto di nomina del procuratore all'esercizio dell'attività, redatto ai sensi dell'art. 2209 del codice civile. In mancanza di detto atto il Responsabile del procedimento comunica l'improcedibilità della domanda entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, precisando che diverrà procedibile solo dalla data di presentazione del documento mancante.

3. La domanda deve ritenersi accolta qualora – entro il termine di 120 giorni – non venga comunicato il provvedimento di diniego o di interruzione del procedimento.
4. Entro il termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il richiedente deve produrre – salvo proroga in caso di comprovata necessità e a pena di decadenza dal diritto di ottenere il titolo, la seguente documentazione:
 - a) planimetria quotata dei locali (in scala 1:100), redatta da un tecnico abilitato e conforme al relativo titolo edilizio, con l'indicazione della ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, della superficie, della cubatura, dell'altezza e del lay-out delle attrezzature presenti;
 - b) indicazione dell'orario, accompagnata dalla documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) secondo le modalità previste dalla normativa in materia;



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

- c) copia dell'atto attestante la disponibilità dei locali (contratto di locazione, di comodato, copia dell'atto di compravendita o altro);
 - d) copia della SCIA sanitaria presentata all'Ulss di competenza ovvero copia dell'attestazione di registrazione sanitaria, ai sensi della D. G. R. 20.11.2007 n. 3710
 - e) indicazione di un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali, nel caso in cui alla conduzione dell'esercizio non provvedano direttamente l'imprenditore, il legale rappresentante od il procuratore;
 - f) valutazione dell'impatto sulla viabilità nei casi previsti dall'art. 26 del presente Regolamento;
 - g) copia del permesso di soggiorno per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia;
 - h) comunicazione di eventuali locali non aperti al pubblico all'interno dell'esercizio (art. 3 comma 2 D.M. 564/1992);
5. Il Responsabile del procedimento, entro 60 giorni dalla data di ricezione di tutta la documentazione di cui al precedente comma 4, eseguite le opportune verifiche ed accertata la sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. 564/1992, rilascia l'autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande.
6. L'attività deve iniziare, da parte della ditta richiedente, entro 180 giorni dalla data della comunicazione di rilascio dell'autorizzazione, salvo casi di comprovata necessità.

Articolo 19 Criteri di priorità nel rilascio delle autorizzazioni

1. Le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esaminate secondo i seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente:
- a) ordine cronologico di presentazione quale risulta dalla data di invio della richiesta allo Sportello Unico per le Attività Produttive, (SUAP) secondo la procedura prevista dal SUAP stesso;
 - b) in caso di domande presentate nello stesso giorno di calendario, si applicano i seguenti ulteriori criteri di priorità:
 - a) disponibilità, al momento della presentazione della domanda, di locali a norma con le vigenti normative ed in possesso degli standard urbanistici previsti per l'esercizio dell'attività (idoneo titolo edilizio, agibilità dei locali, permesso a costruire, S.C.I.A.);
 - b) domanda di trasferimento dell'esercizio da una zona all'altra in cui è ripartito il territorio comunale;
 - c) miglior soluzione urbanistica che determini una minore criticità nel contesto su cui ricade, da valutare in termini di migliore viabilità, di numero di parcheggi disponibili o presenza di ampie aree di soste nelle vicinanze, accessibilità e funzionalità dal punto di vista delle norme di sicurezza, presenza di altre attività commerciali nella stessa area e minor impatto nei confronti di zone strettamente residenziali.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

Articolo 20 Trasferimento di sede nell'ambito della zona di appartenenza e variazione della superficie dei locali.

1. Il trasferimento di sede nell'ambito della zona di appartenenza, e la variazione della superficie dei locali sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990; La SCIA deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) secondo la procedura prevista dal SUAP stesso e secondo la modulistica semplificata ed unificata a livello regionale, attinente ai procedimenti di cui trattasi, predisposta dalla Regione Veneto.
2. Con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, oltre alla documentazione prevista dalla modulistica di cui al precedente comma 1 deve essere prodotta, qualora non prevista, anche la seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto attestante la disponibilità dei locali (contratto di locazione, di comodato, copia dell'atto di compravendita o altro) o dell'area oggetto dell'ampliamento;
 - b) valutazione dell'impatto sulla viabilità nei casi previsti dall'art. 27 del presente Regolamento.

Articolo 21 Domanda di rilascio di autorizzazione di attività temporanee.

1. La domanda di autorizzazione per attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande come previste al precedente art. 5, deve essere presentata secondo le modalità e le procedure previste al precedente art. 18, comma 1; la domanda deve contenere i seguenti elementi e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) generalità del richiedente, che deve essere il soggetto che esercita direttamente la somministrazione e che, se diverso dall'organizzatore, deve essere da questo espressamente autorizzato;
 - b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, unitamente a copia di questi ultimi, con riferimento al titolare, nel caso di impresa individuale od al legale rappresentante o procuratore, nel caso di società (in quest'ipotesi deve essere allegata anche copia della procura, redatta con scrittura privata autenticata), fatti salvi i casi di deroga di cui all'art. 5 c. 3 del presente regolamento per quanto riguarda il possesso dei requisiti professionali;
 - c) programma della manifestazione, che ne indichi il soggetto organizzatore, le finalità, la durata e la programmazione delle attività;
 - d) descrizione delle strutture utilizzate per la somministrazione (ad es. chioschi, automezzi attrezzati, ecc.);
 - e) copia della SCIA sanitaria presentata all'Ulss competente ai sensi della d. G. R. 20.11.2007 n. 3710;
 - f) copia del permesso di soggiorno per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.
2. Nel caso di mancanza od incompletezza delle informazioni, il Responsabile del procedimento richiede le relative integrazioni, concedendo un termine di dieci giorni per la loro produzione; in caso di inadempimento, provvede a comunicare l'inammissibilità dell'istanza e la sua archiviazione.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

Articolo 22 Subingresso.

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente.
2. La disciplina relativa al subingresso è prevista all'art. 15 L.R. n. 29/2007; il subentrante nella gestione o nella titolarità di un esercizio, già in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale, può iniziare l'attività previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990. La SCIA deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) secondo la procedura prevista dal SUAP stesso e secondo la modulistica semplificata ed unificata a livello regionale, attinente ai procedimenti di cui trattasi, predisposta dalla Regione Veneto. La SCIA deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:
 - a) generalità e sottoscrizione del dichiarante;
 - b) attestazione di trasferimento dell'azienda redatta da un notaio;
 - c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e di quelli professionali, unitamente a copia di questi ultimi, con riferimento al titolare, nel caso di impresa individuale od al legale rappresentante o procuratore, nel caso di società (in quest'ipotesi deve essere allegata anche copia della relativa procura);
 - d) dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e la superficie di somministrazione;
 - e) copia dell'atto attestante la disponibilità dei locali (contratto di locazione o lettera raccomandata al proprietario dei locali relativa alla sua cessione ai sensi dell'art. 36 della l. 27.7.1978 n. 392, contratto di comodato, copia dell'atto di compravendita o altro);
 - f) copia della SCIA sanitaria presentata all'Ulss competente ai sensi della d.G.R. 20.11.2007 n. 3710.

La segnalazione deve essere altresì corredata, a pena di improcedibilità, dalla seguente documentazione:

- a) planimetria quotata dei locali (in scala 1:100), redatta da un tecnico iscritto negli appositi Albi, con l'indicazione della destinazione di ciascun vano, della superficie, della cubatura, dell'altezza e del lay-out delle attrezzature presenti, salvo il caso in cui la stessa sia già stata prodotta dall'esercente precedente e non siano intervenute modificazioni ai locali ed alle attrezzature;
- b) copia del permesso di soggiorno per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.
- c) indicazione dell'orario, accompagnata dalla documentazione di impatto acustico, redatta secondo le modalità previste dalla normativa in materia, salvo che la stessa non sia già stata presentata nel corso di gestioni precedenti e si dichiara che non sono state apportate modifiche agli impianti, alle strutture ed all'organizzazione del servizio suscettibili di incidere sulle emissioni rumorose;



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

- d) indicazione di un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali, nel caso in cui alla conduzione dell'esercizio non provvedano direttamente l'imprenditore, il legale rappresentante od il procuratore.
3. Nei casi di incompletezza della documentazione presentata il Responsabile del procedimento entro 10 giorni dal ricevimento, ne chiede l'integrazione precisando che nel caso di mancata integrazione entro il termine stabilito, la segnalazione certificata risulterà inefficace.

Articolo 23 Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione.

1. Le autorizzazioni all'apertura e al trasferimento decadono quando:
 - a) Il titolare non attiva l'esercizio entro centottanta giorni dalla data della Comunicazione del rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
 - b) Il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a trecentosessantacinque giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
 - c) Il titolare non risulta più provvisto dei requisiti morali e professionali previsti dalla vigente normativa.
 - d) Venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Ministero dell'Interno.
2. Nel caso di violazione delle prescrizioni in materia di sorvegliabilità dei locali e di tutela dall'inquinamento acustico, il Dirigente responsabile del procedimento, provvede a sospendere l'attività autorizzata ai sensi dell'articolo 8, L.R. n. 29/2007 o l'attività di cui all'articolo 9, L.R. n. 29/2007 per un periodo non superiore a novanta giorni, salvo proroga quando il ritardo non risulta imputabile all'interessato. Entro tale termine il titolare riprende l'attività, una volta ripristinati i requisiti mancanti.
3. Quando il titolare dell'esercizio non osserva i provvedimenti di sospensione o non ripristina i requisiti mancanti nei termini previsti, il Dirigente responsabile del procedimento provvede a revocare le autorizzazioni di cui all'articolo 8, L.R. n. 29/2007 o a disporre la chiusura delle l'attività di cui all'articolo 9, L.R. n. 29/2007.
4. I provvedimenti di decadenza, di sospensione e di revoca dell'autorizzazione devono essere preceduti dall'invio al titolare della stessa di formale comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di autorizzazione rilasciata ad un titolare "pro tempore" per affidamento in gestione, la Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo va trasmessa anche al proprietario dell'esercizio.

Articolo 24 Rinuncia del procuratore o recesso del preposto

1. Qualora il procuratore informi il Comune di aver ufficialmente comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. alla società, titolare dell'azienda, la propria decisione di recedere dall'incarico mediante rinuncia alla procura ricevuta, il Comune notifica alla società titolare l'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 17,



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

comma 1, lettera c) della legge regionale, assegnando un tempo massimo di 90 giorni per la sostituzione del procuratore.

In tal caso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale, l'esercizio dell'attività può continuare senza interruzione per un massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione da parte del Comune. Decorso inutilmente detto termine il comune dispone la sospensione dell'attività fino al momento della regolarizzazione, e comunque non oltre 365 giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività (articolo n°17 comma 1 punto B della LR 29/2007).

2. Qualora il preposto, unico effettivo conduttore di un singolo esercizio, informi il Comune di aver ufficialmente comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. al titolare dell'azienda, la propria decisione di recedere dalla nomina, il Comune dà avvio al procedimento di sospensione dell'attività assegnando un tempo massimo di 90 giorni per la sostituzione. In tal caso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale, l'esercizio dell'attività può continuare senza interruzione per un massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione da parte del Comune. Decorso inutilmente detto termine viene disposta la sospensione dell'attività.

Articolo 25 Disposizioni particolari e definizioni

1. Superficie di somministrazione:
 - a) Per superficie di somministrazione dell'esercizio deve intendersi la superficie destinata alla somministrazione, appositamente attrezzata. Rientra in tale superficie l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture.
 - b) Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi. La superficie utilizzata per la somministrazione nelle aree esterne al locale non rientra nel computo della superficie complessiva di somministrazione del locale, salvo che l'occupazione non abbia carattere permanente.
2. Circoli privati: conformità edilizia
I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di associazioni e circoli privati, affiliati e non affiliati, devono essere conformi alle norme in materia edilizia, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e dalla destinazione d'uso degli stessi.
3. Decadenza/revoca dell'autorizzazione al titolare "pro-tempore"
In caso di decadenza/revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un titolare "pro tempore" per affidamento in gestione, l'avvio di procedimento va trasmesso anche al proprietario dell'azienda. Il successivo atto di decadenza/revoca va trasmesso in copia al proprietario, il quale - entro 180 giorni dalla data di emanazione dello stesso - deve richiedere la reintestazione dell'autorizzazione o provvedere alla cessione in proprietà o affitto dell'azienda medesima.
4. Viene fatto rinvio alla vigente normativa per quanto non inteso o contemplato nelle presenti norme.



TITOLO V - ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 26 **Caratteristiche urbanistiche, edilizie ed ambientali per l'attivazione di esercizi di somministrazione.**

1. Al fine di perseguire la concreta attuazione degli obiettivi di cui al precedente art. 9, ed in particolare l'obiettivo della sostenibilità ambientale, ogni nuovo esercizio di somministrazione che verrà attivato sul territorio comunale, compresi quelli previsti dagli art. 6 e 7 del presente Regolamento, dovrà possedere, oltre alle prescrizioni contenute nel Regolamento Edilizio, le seguenti caratteristiche:
 - a) i locali nei quali è prevalente l'intrattenimento e gli esercizi di somministrazione ubicati all'esterno del centro storico che abbiano una superficie fruibile dal pubblico superiore a 500 mq. dovranno presentare la documentazione relativa all'impatto sulla viabilità dell'area interessata all'intervento, la valutazione del traffico indotto dalla nuova attività e la valutazione della capacità del suo assorbimento;
 - b) dovrà essere garantito il rispetto dei parametri richiesti dalla L. 9.1.1989 n. 13 e dal D.M del Ministero LL. PP. 14.6.1989 n. 236 per l'eliminazione delle barriere architettoniche, in particolare per quanto riguarda l'accesso e la fruibilità dei servizi igienici, tra i quali uno dovrà essere attrezzato per i disabili.
2. Tali prescrizioni, oltre che in caso di nuova apertura, valgono anche in caso di trasferimento dell'esercizio sia nella medesima che in diversa zona ed in caso di ampliamento della superficie di somministrazione .

Articolo 27 **Aree esterne riservate alla somministrazione**

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree esterne private può essere svolta, previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento, purché si rispettino le norme igienico-sanitarie, non venga arrecato disturbo alla quiete pubblica, non si verifichino problemi di ordine e di sicurezza pubblica.
2. La somministrazione su area pubblica è soggetta a concessione rilasciata dal Comune. L'occupazione dell'area deve essere svolta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, del Codice della Strada e senza pregiudizio per la quiete e la sicurezza pubblica.
3. La superficie esterna autorizzata può essere utilizzata soltanto ai fini della somministrazione ovvero per effettuare piccoli intrattenimenti ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L.R. n. 29/2007, previa presentazione di specifica documentazione di impatto acustico (D.P.I.A.), con descrizione del tipo di intrattenimento da effettuarsi, dalla quale risulti garantito il rispetto di tutti i limiti di rumorosità. Le suddette attività dovranno in ogni caso cessare entro le ore 24.00.

Articolo 28 **Valutazione di impatto acustico**

1. Al fine di garantire il diritto alla quiete dei cittadini, si stabilisce che ogni attività di somministrazione indicato nei precedenti articoli, deve presentare la documentazione



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

previsionale di impatto acustico (DPIA) secondo le modalità previste dalla normativa in materia:

- a) Il rilascio dell'autorizzazione o la presentazione di D.I.A. per nuova apertura, sia di esercizi che di circoli privati, è subordinata alla presentazione di apposita documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.), da predisporre in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 "Approvazione delle linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro n. 447 del 26.10.1995".
- b) In caso di attività esistenti, detta documentazione deve essere prodotta qualora sia prevista la realizzazione di interventi tali da modificare le immissioni di rumore nell'ambiente circostante e/o per i quali sia previsto l'utilizzo di installazioni impiantistiche quali gli impianti di refrigerazione, di condizionamento, di trattamento aria, di climatizzazione, di aspirazione, di ventilazione o simili, ovvero macchinari quali attrezzature per cucina e lavanderia, attrezzature per la pulizia degli ambienti, attrezzature per il giardinaggio o simili, o nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
- c) Per poter effettuare le attività accessorie di cui al comma 31 della L.R.V. n. 29/07;

Articolo 29 Orario

1. Gli orari degli esercizi di somministrazione sono definiti con Ordinanza Sindacale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 29/07.

Articolo 30 Attività accessorie.

1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia le autorizzazioni di cui al precedente art. 3, comma 3, abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini all'interno dei locali abilitati all'attività di somministrazione e non allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
2. Le autorizzazioni di cui al precedente comma 1 abilitano, altresì, alla effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in sale dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed, in particolare, di quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di tutela dall'inquinamento acustico.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

TITOLO VI – SANZIONI

Articolo 31 **Sanzioni.**

1. Per quanto concerne il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento, si rinvia alle sanzioni previste dall'art. 32 della L.R. n. 29/2007.
2. Per le violazioni al presente Regolamento non espressamente sanzionate da altra norma, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D. Lgs 267/00 pari ad euro 500,00 applicarsi con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.